

# **CAMERA DEI DEPUTATI**<sup>N. 2861-A</sup> —

## **RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE  
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

**(RELATORE DAL MASO)**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(PRETI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZAGARI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO  
(LA MALFA UGO)**

**E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI-AGGRADI)**

*alla Presidenza il 20 marzo 1974*

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

---

*Presentata alla Presidenza il 24 settembre 1975*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le prime linee ferroviarie cominciarono a funzionare in Italia nel 1839, quando ancora il nostro paese era diviso in vari Stati e andarono estendendosi verso la metà del secolo, ma in maniera così limitata da non rappresentare seri sconvolgimenti nel settore dei trasporti sia di persone sia di merci.

Col passare degli anni, però, soprattutto in Piemonte e nel Lombardo-Veneto, la rete ferroviaria si estese sempre più, tanto che al momento dell'unità d'Italia i treni correvano su circa 2.000 chilometri di strada ferrata. Fu così che alcuni anni dopo, nella fondamentale legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (legge sui lavori pubblici) fu inserito l'articolo 317 col quale si preannunciava la emanazione di un « regolamento approvato con reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato, per stabilire tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, oltre alle norme speciali da osservare per l'esecuzione della stessa legge ». Un regolamento, cioè, che doveva disciplinare il trasporto ferroviario in ordine alla sua sicurezza e regolarità, oltre a fissare norme di polizia con le relative sanzioni per i trasgressori.

Il previsto regolamento venne emanato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 e riguardò l'esercizio delle strade ferrate e delle tranvie extraurbane. Successivamente la questione venne regolata da numerose altre leggi e decreti in maniera autonoma, per cui, allo stato attuale, talora, appare anche difficile individuare la norma giusta da applicare.

Occorre, dunque, disciplinare l'intera materia che, nel frattempo, ha assunto dimensioni anche più vaste, dovendosi regolare non solo il trasporto ferroviario esercitato dallo Stato, ma anche quello in regime di concessione, quello a mezzo di fune, quello di linea su strada ed altri, con criteri nuovi e moderni.

Il ministro dei trasporti ha ritenuto opportuno, e più aderente all'oggetto da regolare, presentare un disegno di legge di delega con cui viene demandato al Governo di emanare, nella sostanza, un nuovo regolamento, il quale si sostituisca a tutte le

norme che attualmente disciplinano la materia. Tale nuovo strumento legislativo dovrà basarsi su alcuni principi e criteri generali che vengono per l'appunto fissati nel presente disegno di legge, sottoposto alla approvazione della Camera e sul quale la X Commissione trasporti ha espresso unanime voto di approvazione.

È estremamente necessario che detti principi e criteri generali tengano debito conto delle mutate condizioni di esercizio dei servizi di trasporto; dei moderni mezzi tecnici impiegati; delle nuove esigenze del traffico in un paese industrializzato e vario qual è il nostro; della necessaria delimitazione delle sfere di competenza, anche alla luce della nuova realtà regionale; di un più sbrigativo sistema procedurale in ordine alle contravvenzioni, in considerazione della favorevole esperienza fatta dalla legge 3 maggio 1967, n. 317 sulla depenalizzazione delle contravvenzioni e l'introduzione della sanzione amministrativa.

In questo contesto dovranno essere emanate le nuove norme, secondo un'articolata sequenza, muovendo dalle indicazioni contenute nei tre punti dell'articolo 1 del disegno di legge di delega. Infatti, l'articolo 3 fissa solo la forma del provvedimento ed indica il concerto tra i vari ministeri interessati ad esprimere il loro parere, mentre l'articolo 2 riguarda il sistema sanzionatorio per le infrazioni alle norme emanate, con la fissazione del tipo di sanzione (sola ammenda), del limite massimo (lire 1 milione) o, in alternativa, ammenda ed arresto (massimo due mesi) per i casi più gravi.

Per le infrazioni lievissime saranno comminate sanzioni amministrative che prevedono come limite massimo la somma di lire 60.000.

Il « corpo » della delega è invece contenuto nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 (la lettera *c* è stata inserita dalla Commissione).

È qui che, indicati i settori di intervento — sicurezza e regolarità dell'esercizio del trasporto — si dovrà anche giungere ad una delimitazione di competenze normative ai vari livelli (Ministero dei trasporti - Di-

rezione generale delle ferrovie dello Stato - Direzione generale della motorizzazione civile, eccetera). Cioè, si fisseranno analiticamente le competenze per l'attività normativa nel suo ambito. È una forma di vero e proprio decentramento normativo, che è stato reso possibile anche dallo stesso progresso tecnico intervenuto nel campo dei trasporti per ferrovia negli ultimi decenni.

La delega prevede poi il riordinamento delle disposizioni concernenti l'ordine e la regolarità dei servizi di trasporto delle ferrovie dello Stato, dei servizi ferroviari su strada, di quelli a fune e in regime di concessione, delle prescrizioni per il pubblico e per i terzi, con le relative sanzioni in caso di infrazione. Con ciò viene allargato il settore di intervento aggiungendosi, a quello tipicamente ferroviario, anche tutti gli altri servizi di trasporto pubblico di linea su strada, in regime di concessione, nonché i servizi di trasporto a fune, oggi giorno particolarmente diffusi in tutte le zone interessate dal turismo estivo e soprattutto da quello invernale.

Alle regioni a statuto ordinario, giusto anche quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, viene riservata la potestà legislativa, e le relative funzioni amministrative, in materia di ordine e regolarità delle tranvie, delle linee automobilistiche e dei servizi di trasporto a fune di interesse regionale.

Al Governo vengono assegnati due anni di tempo, a partire dal dì della definitiva approvazione della presente legge di delega, per emanare le norme nei limiti fissati. Va da sé che ogni precetto oggi in vigore dovrà ritenersi abrogato.

Con la certezza che dovrà sempre prevalere un serio spirito di ammodernamento, che vuol dire di adeguamento alle presenti situazioni di fatto, di diritto, di tecnica, di più aperto senso civico, e col proposito di giungere ad un preciso riordino di tutta la normativa in materia, si conclude raccomandando una rapida approvazione del disegno di legge.

DAL MASO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare e riordinare le norme di cui al « Regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate » approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive aggiunte e modificazioni, nonché contenute in altri provvedimenti legislativi e riguardanti la stessa materia, in relazione alle moderne esigenze del traffico e all'impiego di più progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio delle ferrovie ed allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio stesso; e attuare, nel contempo, in materia, una più precisa delimitazione delle competenze normative ai vari livelli, in funzione dell'attuale prevalente formazione tecnica della regolamentazione dell'esercizio ferroviario;

b) provvedere, in particolare, al riordinamento delle disposizioni per la polizia, l'ordine e la regolarità dei servizi di trasporto e delle relative prescrizioni per il pubblico e per i terzi, con il criterio dell'estensione della validità, oltreché ai servizi delle ferrovie dello Stato e delle ferrotranvie in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, anche a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato, sia tranviari che su strada, gestiti da imprese pubbliche e private, e ai servizi di trasporti a fune; mentre il riordinamento delle disposizioni in materia di polizia e delle relative prescrizioni per il pubblico e per i terzi riguarderà anche i servizi trasferiti alla competenza delle Regioni.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico:*

*a) identico;*

*b) identico;*

*c) confermare sostanzialmente il trattamento previsto dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, estendendo il divieto dell'arresto preventivo ad ogni misura precautelare e cautelare di restrizione della libertà personale.*

ART. 2.

Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o che siano intese a salvaguardare l'incolumità di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attività abusive di particolare nocimento, nonché le inadempienze e irregolarità da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggette alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo di lire 1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di comminazione di sola ammenda, potrà essere stabilita una procedura che consenta la possibilità dell'oblazione in via amministrativa.

Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di lire 60.000.

ART. 3.

Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.